



# COMUNE di QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

## IL SINDACO

In qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 156 del 19/06/2018, Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 9 - Dir. Gen. per il Governo del Terr., i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2018.

Ritenuto necessario attuare interventi di prevenzione per quelle azioni che possono costituire pericolo indiretto o immediato di incendi con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e i beni esposti;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

Vista la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 65 del 13/05/2014;

Rilevato che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate;

## RENDE NOTO

- che con nota del 15/06/2018 prot. n. PRE/0035259, acquisita al protocollo di questo Ente in data 05/07/2018, prot. n. 24402, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, per la stagione estiva 2018;
- che con Decreto Dirigenziale n. 156 del 19/06/2018 Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 9 - Dir. Gen. per il Governo del Terr., i Lavori Pubblici e la Protezione Civile è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 30 settembre 2018**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione

degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

- che con nota prot. n.0183045 del 05/07/2018 la Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo, ha fornito indicazioni operative per la campagna antincendi;

**Tanto premesso:**

**DISPONE**

- il rispetto pedissequo del comma 6 bis dell' art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui si vieta la bruciatura dei residui vegetali e forestali per il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ovvero dal **15 giugno al 30 settembre 2018**;
- che i proprietari dei terreni prospicienti le strade comunali debbano provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi. Lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;
- che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree circostanti al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongano maggiori distanze.

Si richiama, inoltre, l'attenzione al rispetto dell'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 65 del 13/05/2014 circa l'obbligo dei proprietari dei terreni di provvedere alla loro periodica pulizia, nonché al rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

I trasgressori saranno sanzionati a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 ed ai sensi del citato art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana, ed apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

Il Comando di Polizia Locale provvederà a controllare e far rispettare il Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutte le ulteriori normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Quarto, 16 luglio 2018



IL SINDACO  
Avv. Antonio Sabino